

20085.13



- 2 SET. 2013

Oggetto



R.G.N. 20056/2010

Cron. 20085

Rep.

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI

- Presidente - Ud. 21/05/2013

Dott. PIETRO VENUTI

- Consigliere - PU

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Consigliere -

Dott. UMBERTO BERRINO

- Rel. Consigliere -

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20056-2010 proposto da:

S.R.L. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA presso lo studio

dell'avvocato rappresentata e difesa

dall'avvocato giusta delega in

atti;

- **ricorrente** -

contro

elettivamente domiciliati in ROMA,

2013

1819

AULA 'A'

VIA

dell'avvocato

dall'avvocato

atti;

presso lo studio

rappresentati e difesi

giusta delega in

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1000/2009 della CORTE D'APPELLO

di POTENZA, depositata il 05/08/2009 r.g.n. 1180/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 21/05/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO

BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso

per il rigetto del ricorso.





Svolgimento del processo

Con sentenza del 9/7 – 5/8/09 la Corte d'appello di Potenza, nel pronunciarsi sull'impugnazione proposta da _____ ed

contro la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Matera che aveva respinto la loro domanda diretta alla condanna della _____ s.r.l. alla restituzione delle somme per scatti di anzianità dalla medesima indebitamente recuperate dopo il loro iniziale riconoscimento, ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del _____ per intervenuta rinuncia, mentre ha accolto il gravame in favore degli altri due dipendenti, condannando, di conseguenza, la società appellata al pagamento degli importi di cui era risultata debitrice.

La Corte ha spiegato che per prassi aziendale, accertata all'esito dell'istruttoria, tali emolumenti erano entrati a far parte della retribuzione in ragione della loro stabilità e continuità, con conseguente illegittimità del loro recupero da parte della datrice di lavoro.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la _____ s.r.l che affida l'impugnazione a due motivi di censura.

Resistono con controricorso _____ €

La ricorrente deposita, altresì, memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo, dedotto per omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1340, 1374 e 2077 cod. civ., la ricorrente società contesta il ricorso, da parte dei giudici d'appello, al criterio dell'uso aziendale per la giustificazione del mantenimento degli scatti biennali di anzianità. Al riguardo la ricorrente evidenzia che si era limitata esclusivamente a riconoscere al personale lo stesso trattamento economico praticato dalla precedente datrice di lavoro ' _____ ' s.r.l, aggiungendo il computo degli scatti maturati in corso di rapporto e finendo, in tal modo, per attribuire ai dipendenti un numero di scatti superiore a quello previsto



dal contratto collettivo nazionale di settore, senza che tutto ciò autorizzasse ad intravedere nella fattispecie una ipotesi di prassi aziendale come erroneamente intesa dalla Corte di merito.

Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del "CCNL Grafici Industria", la ricorrente evidenzia che i giudici d'appello hanno ommesso di considerare che la norma collettiva in questione pone un limite massimo nel riconoscimento degli scatti di anzianità, stabilendo che l'aumento in cifra fissa deve essere contenuto fino ad un massimo di cinque bienni.

Il ricorso è infondato.

Invero, nel motivare il proprio convincimento sull'esistenza di una prassi aziendale favorevole ai dipendenti, la Corte di merito ha spiegato, con argomentazioni congrue che sfuggono ai rilievi di legittimità, che i lavoratori avevano fatto chiaro riferimento sia agli scatti di anzianità maturati con la precedente datrice di lavoro, come risultanti dalle buste paga, che a quelli ininterrottamente corrisposti per ben sette anni, in base al loro calcolo effettuato al momento del passaggio dalla società s.r.l. alla s.r.l.; inoltre, era significativa pure la circostanza per la quale proprio nel periodo del passaggio alle dipendenze della nuova datrice di lavoro si era fatto riferimento alla locuzione "scatti congelati" contenuta nelle precedenti buste paga; infine, da tutte le buste paga prodotte si ricavava che il calcolo era stato eseguito mantenendo l'importo maturato a titolo di scatti di anzianità e prevedendosi cambi di scatto biennali, per cui era da ritenere che tali emolumenti erano entrati a far parte della retribuzione in ragione della loro stabilità e continuità, con conseguente illegittimità del loro recupero da parte della datrice di lavoro

Tanto premesso, occorre aggiungere che il ricorso, da parte dei giudici d'appello, al criterio dell'uso aziendale più favorevole al lavoratore è conforme all'indirizzo interpretativo espresso al riguardo da questa Corte.



Infatti, con sentenza della Sezione Lavoro di questa Corte n. 8342 dell'8/4/2010, si è statuito che "la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito." (conf. a Cass. Sez. Un. n. 26107 del 13/12/2007 e a Cass. Sez. lav. n. 17481 del 28/7/2009)

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo con loro attribuzione all'avv.

dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese nella misura di € 3000,00 per compensi professionali e di € 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv.

Così deciso in Roma il 21 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

Dr. Fabrizio Miani Canevari

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 2 SET. 2013

IL CANCELLIERE